

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE**

**PATTO DI INTEGRITA' IN AMBITO DI CONTRATTI PUBBLICI**

**(Deliberazione Consiliare n. 60 del 19/04/2023)**

**VISTO:**

- la L. 06/11/2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall’Ordine;
- il DPR 16/04/2013 n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il vigente Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica del personale dipendente adottato dall’Ordine e disponibile sul sito istituzionale nell’area “Amministrazione Trasparente”;
- il vigente Regolamento interno dell’Ordine in materia di affidamenti, acquisti, forniture e conferimento di incarichi professionali adottato dall’Ordine e disponibile sul sito istituzionale nell’area “Amministrazione Trasparente”;

**l’Operatore Economico (OE) che partecipa a procedure di scelta del contraente indette dall’Ordine o che sottoscrive contratti di affidamento con l’Ordine garantisce il rispetto delle seguenti clausole di integrità e legalità:**

**Art. 1 – Impegni dell’OE**

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione dell’OE che, ai fini della partecipazione a procedure di scelta del contraente e ai fini della stipula di contratti pubblici, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare all’Ordine qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura;
- ad informare puntualmente tutto il proprio personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della procedura.

## **Art. 2 - Sanzioni**

L'OE accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Ordine, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla procedura;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle procedure indette dall'Ordine per 5 anni.

## **Art. 3 – Vigenza del Patto**

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto deve essere richiamato dal contratto e ne costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia.

## **Art. 4 – Accettazione del Patto**

Il presente Patto viene formalmente accettato dal legale rappresentante dell'OE partecipante alle procedure ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi. La mancata accettazione del Patto comporta l'esclusione dalla procedura e l'impossibilità a contrarre con l'Ordine.

## **Art. 5 – Foro competente**

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto è devoluta al Foro di Firenze.